



CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

Dec. N 57\2024

DECRETO DI VARIAZIONE TABELLARE SETTORE CIVILE DELLA CORTE

Il Presidente

A)

Letta la variazione tabellare di cui al decreto numero 188 del 15 maggio 2020 con il quale si stabilisce la rotazione mensile ai Presidenti delle Sezioni Civili delle deleghe dei procedimenti di competenza presidenziale in base al criterio decrescente di anzianità dei Presidenti delle Sezioni civili;

rilevato che le disposizioni sopra indicate hanno creato, nel tempo, difficoltà nella perequazione alle quattro Sezioni Civili delle assegnazioni dei procedimenti per delega, essendo sottoposte alla casualità della variazione dei Presidenti delle Sezioni stesse, e che pertanto occorre porvi rimedio;

ritenuto che corrisponda a maggiore razionalità l'assegnazione dei procedimenti per delega attraverso una rotazione mensile che faccia riferimento alle quattro Sezioni Civili della Corte, in ordine progressivo annuale e a decorrere dal mese di gennaio di ciascun anno;

ritenuto che la modifica debba essere adottata con variazione tabellare, attenendo ai criteri di assegnazione dei procedimenti alle sezioni, che dovrà essere poi riportata nelle nuove tabelle di organizzazione dell'ufficio di prossima predisposizione, e che si rende necessario una disposizione transitoria per regolare i primi quattro mesi dell'anno 2024, al fine di non realizzare una sperequazione nell'assegnazione dei procedimenti;

B)

letto il proprio decreto del 12 gennaio 2023 adottato a seguito dei rilievi formulati dalla ispezione ministeriale conclusasi, per quanto attiene all'ufficio, nel novembre 2022;

ritenuto che tale provvedimento, non avente natura di variazione tabellare attenendo alle modalità esecutive delle assegnazioni ordinarie dei procedimenti già regolata da



disposizioni tabellari, era stato adottato con urgenza per riportare a regime la registrazione degli atti, a seguito delle osservazioni e rilievi effettuati in corso di ispezione;

ritenuto che, a seguito dell'esperienza maturata nel corso dell'anno 2023, con apposita interlocuzione con i Presidenti delle Sezioni Civili, per una migliore organizzazione dell'ufficio, si ritiene maggiormente utile distinguere le due tipologie di procedimenti, quelli ex art. 14 da un lato e quelli ex art. 15 dall'altro, posto che solo questi ultimi hanno natura presidenziale, mentre quelli relativi alla liquidazione degli onorari dell'avvocato, pur essendo procedimenti sommari e dovendo essere iscritti nel registro di contenzioso, non sono di competenza presidenziale e, *ratione materiae*, debbono essere secondo le vigenti disposizioni tabellari;

ritenuto pertanto che questi ultimi procedimenti di contenzioso ordinario debbano essere assegnati alla Quarta Sezione civile, secondo la normale destinazione tabellare, utilizzando il codice 142001 "Prestazioni di opera intellettuale", ed inserendo all'interno degli stessi l'annotazione "procedimenti ex art. 14 dlgs 150/2011" a fini di rilevazione statistica;

C)

Ritenuto che debba disciplinarsi la assegnazione dei procedimenti ex art. 99 DPR n. 115 del 2022, e cioè dei procedimenti di opposizione a rigetto di ammissione al gratuito patrocinio nel processo penale, attesa la costante giurisprudenza di legittimità, e la circolare del Ministero della Giustizia del 30/11/2022, nella quale specifica che tale tipologia di procedimenti debbono essere trattati in sede penale, e che gli stessi non possano essere iscritti in SICID, ma debbano essere iscritti nei registri in uso del settore penale;

rilevato che gli argomenti oggetto della presente variazione tabellare sono già stati discussi, per quanto attiene ai punti A) e B), in interlocuzione informale con i Presidenti delle Sezioni e con il Direttore del settore civile della Corte, e la disciplina adottata con la presente variazione tabellare trova l'unanime consenso;

rilevato che, per quanto attiene al punto C) della presente variazione tabellare, trattasi di mero adeguamento all'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, che necessita di una disposizione di carattere generale, al fine di evitare la assegnazione di ogni singola procedura, con evidente dispersione di tempi e di energie;

DISPONE

Quanto segue:



A)

1. la rotazione delle deleghe di cui al decreto numero 188 del 15 maggio 2020 secondo un ordine annuale di progressione numerica delle quattro sezioni civili, con assegnazione del mese di gennaio alla Prima Sezione Civile, del mese di febbraio alla Seconda Sezione Civile, del mese di marzo alla Terza Sezione Civile, del mese di aprile alla Quarta Sezione Civile, del mese di maggio alla Prima Sezione Civile, del mese di giugno alla Seconda Sezione Civile, del mese di luglio alla Terza Sezione Civile, del mese di agosto alla Quarta Sezione Civile, del mese di settembre alla Prima Sezione Civile, del mese di ottobre alla Seconda Sezione Civile, del mese di novembre alla Terza Sezione Civile e del mese di dicembre alla Quarta Sezione Civile;

2. Per l'anno 2024, atteso che il mese di febbraio è stato assegnato, sulla base del vecchio criterio, alla Terza Sezione Civile, il mese di marzo sarà assegnato alla Seconda Sezione Civile ed il mese di aprile alla Quarta Sezione Civile, così da perequare le assegnazioni tra le varie sezioni, e riportare l'assegnazione ordinaria a regime dal mese di maggio 2024;

B)

i procedimenti relativi alla liquidazione degli onorari dell'avvocato, pur essendo procedimenti sommari e dovendo essere iscritti nel registro di contenzioso, non essendo di competenza presidenziale, vengono assegnati, *ratione materiae*, alla Quarta Sezione Civile della Corte;

C)

I procedimenti ex art. 99 DPR n. 115 del 2022, e cioè i procedimenti di opposizione a rigetto di ammissione al gratuito patrocinio nei procedimenti penali, debbono essere trattati in sede penale, e pertanto, qualora pervengano presso le cancellerie delle Sezioni Civili debbono essere immediatamente trasmessi alle cancellerie penali, previa stampa di tutta la documentazione pervenuta alle cancellerie civili da parte di queste ultime, atteso il differente regime di trattazione cartolare dei procedimenti penali, per la ordinaria assegnazione alle sezioni penali, e segnatamente alla cancelleria "camera di consiglio", che provvederà alla iscrizione e alla presa in carico, trattandosi di procedimenti in opposizione a decreti del giudice penale;

Si revocano le disposizioni adottate con variazione tabellare di cui al decreto numero 188 del 15 maggio 2020, e le disposizioni di cui al decreto presidenziale del 12 gennaio 2023,



limitatamente, per quest'ultimo, alla assegnazione dei ricorsi di cui ex art. 14 della legge nr 794\1942

DISPONE

la esecutività del presente provvedimento all'esito del parere del Consiglio Giudiziario, stante l'esigenza di garantire la regolare attività giurisdizionale delle Sezioni civili e penali della Corte

MANDA

Alla segreteria per la comunicazione ai Presidenti delle Sezioni Civili e penali della Corte, a tutti i magistrati della Corte, al Procuratore Generale, al Presidente dell'Ordine distrettuale degli Avvocati di Firenze, al Dirigente amministrativo, al Direttore coordinatore delle cancellerie civili Dott.ssa Cataldo ed ai Direttori che coordinano il predibattimento ed il postdibattimento del settore penale della Corte Dott.sse Galella e Gentile, per la opportuna comunicazione alle cancellerie in interesse.

DISPONE

Stante la urgenza, la trasmissione del presente decreto al Consiglio giudiziario per la seduta del **15 febbraio 2024** e, previo parere di questo, al Consiglio Superiore della Magistratura.

Firenze, 9 febbraio 2024

Il Presidente della Corte di Appello
Alessandro Nencini